



# Aree Protette Appennino Piemontese

## REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

### DEL PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL BORBERA, DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO E DELLA RISERVA NATURALE DEL NEIRONE

#### Art. 1

##### Premessa e riferimenti normativi

1. Questo Regolamento disciplina i comportamenti e le attività consentiti all'interno delle Aree protette dell'Appennino Piemontese, come di seguito elencate:

- Parco naturale dell'Alta Val Borbera;
- Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- Riserva naturale del Neirone.

2. Le suddette Aree sono gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (Ente gestore), il cui sito Internet è [www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it), al cui interno si possono reperire informazioni e riferimenti utili.

3. Queste Aree sono protette perché hanno delle particolari qualità naturalistiche che devono essere preservate per chiunque le voglia studiare e apprezzare. Per questo è necessario stabilire delle regole di fruizione degli ambienti. Il Regolamento ha l'obiettivo di permettere a quante più persone possibile un'esperienza immersiva, di qualità e rispettosa negli ambienti delle Aree protette. Oltre al Regolamento esistono specifiche misure di conservazioni generali e sito-specifiche, reperibili sul sito Internet dell'Ente gestore.

4. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della L.R Piemonte n. 19/2009 e s.m.i. dal Consiglio dell'Ente gestore, sentita la Consulta per la promozione del territorio e stante la procedura prevista dall'art. 18 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

#### Art. 2

##### Come si accede

1. L'accesso a piedi è libero per tutti i giorni, senza limiti di orario.

2. Le altre modalità di accesso sono regolamentate di seguito oltre che dalle specifiche norme di settore.

3. I visitatori sono tenuti al rispetto dei diritti di proprietà privata e alle scelte relative all'uso della proprietà pubblica indicate da appositi cartelli apposti dall'Ente gestore nelle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.

4. È vietato l'accesso ai terreni coltivati o ad aree segnalate sottoposte a vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono naturalmente esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali e i soggetti autorizzati dall'Ente gestore.

5. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o a parti di esso, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, ovvero a seguito di calamità naturali.

6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali, in particolari casi di necessità e urgenza l'Ente gestore può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.
7. Delle limitazioni all'accesso di cui al precedente comma 5 è data in ogni caso adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Ente gestore.
8. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

### Art. 3

#### Attività di accompagnamento e di formazione

1. Le visite di comitive (gruppi organizzati con accompagnatori) e di scolaresche sono consentite nelle Aree protette previa comunicazione all'Ente gestore.
2. L'attività di accompagnamento a pagamento deve essere comunicata preventivamente dall'Ente gestore specificando:
  - a) finalità dell'escursione (es. attività ricreativa, attività didattica, ecc.);
  - b) soggetto, ente o associazione che organizza l'escursione;
  - c) numero di partecipanti;
  - d) giornata e orari per l'attuazione dell'escursione;
  - e) indicazione sintetica del percorso.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

### Art. 4

#### Attività di studio, ricerca scientifica e didattica

1. Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio delle Aree Protette possono essere effettuate solo direttamente dall'Ente gestore o a seguito di specifica autorizzazione dello stesso.
2. Le attività di studio, di ricerca scientifica e didattiche sono svolte nel rispetto delle specie e degli equilibri degli habitat: ogni eventuale cattura, raccolta o asportazione di elementi naturali (cotica erbosa, muschi, suolo etc...) dovrà essere autorizzata dall'Ente gestore.
3. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno delle Aree protette deve farne espressa domanda precisando:
  - a) l'oggetto e le finalità della ricerca;
  - b) l'Ente per il quale la ricerca è svolta;
  - c) la sua durata;
  - d) le aree interessate all'indagine;
  - e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
  - f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
  - g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
  - h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.
4. In sede di autorizzazione l'Ente gestore può richiedere di ricevere materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall'Ente gestore, con menzione dell'autore, per soli fini interni didattici e documentativi.
5. L'Ente gestore può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni a ricerche autorizzate per quanto concerne i punti c) d) ed e) del precedente comma 3.
6. Copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente gestore nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente gestore tutti i dati raccolti durante la ricerca.
7. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore.

8. All'Ente gestore è riservato il diritto di far stampare il numero di estratti della pubblicazione che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell'autore.
9. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento allo stesso, a titolo di rimborso spese, di una quota minima stabilita in 50 €/giornata e la messa a disposizione del lavoro svolto, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore.
10. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 5

##### Mezzi motorizzati

1. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nelle Aree Protette sono consentiti solo sulle strade indicate nelle cartine allegate a questo Regolamento.
2. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono inoltre vincolati al consenso del proprietario.
3. È vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati ad esclusione dei tracciati espressamente individuati ai sensi di legge.
4. Sulle strade non ad uso pubblico la velocità deve essere tale da non arrecare disturbo ai fruitori e comunque non superiore ai 30 km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio.
5. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive, nei terreni agricoli.
6. Ai fini del presente articolo sono mezzi motorizzati tutti i mezzi dotati di motore endotermico o elettrico. Sono escluse le biciclette a pedalata assistita purché la spinta sia fornita solo in assistenza a una pedalata.
7. I mezzi utilizzati per le attività agricole e forestali sono esclusi dai divieti del presente articolo.
8. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 6

##### Escursionismo, sosta tende, attività alpinistica e speleologica

1. L'escursionismo e le attività alpinistiche sono consentite tranne ove espressamente vietato.
2. I sentieri segnalati come 401 e 401A che percorrono il Monte Tobbio non possono essere abbandonati, per tutelare l'incolumità dei camminatori e al fine di scongiurare e limitare l'erosione già in atto.
3. Le vette dei monti e le emergenze paesaggistiche non possono essere deturpate con strutture di metallo o materiali durevoli non preventivamente autorizzati dagli Enti competenti.
4. La segnalazione dei sentieri è consentita esclusivamente nell'ambito della normativa relativa alla Rete Escursionistica Regionale. La libera iniziativa di privati o associazioni che desiderino segnalare nuovi sentieri dovrà essere previamente autorizzata dall'Ente gestore, anche al fine di concordare la modalità e le forme della segnaletica. Nel caso di proposta di nuovi sentieri parimenti occorrerà concordare preventivamente con l'Ente gestore il tragitto e la segnaletica.
5. Il bivacco (sosta con tenda al di fuori di aree appositamente individuate e autorizzate per il campeggio) è consentito da due ore prima del tramonto a tre ore dopo l'alba sopra la quota di 900 m. s.l.m. oppure nelle aree espressamente indicate nella cartina allegata al presente Regolamento per quanto riguarda il Parco Capanne di Marcarolo e l'Area Protetta del Neirone, mentre nel Parco Alta Val Borbera il bivacco è ovunque permesso. Il bivacco senza la tenda è permesso, nel rispetto dei diritti dei proprietari terrieri. Nell'apporre amache occorrerà fare in modo di non ledere la corteccia degli alberi, ponendo fra essa e la corda o la fettuccia apposita protezione; nel caso di danneggiamento dell'albero sarà comminata l'apposita sanzione. Sono sempre fatte salve le situazioni di emergenza oggettiva ed è responsabilità dell'escursionista evitare luoghi pericolosi (greti di torrenti, canaloni, ecc.).

7. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 7 Aree attrezzate

1. Nelle aree attrezzate, che sono destinate al pic nic e al riposo durante le escursioni, è consentita esclusivamente la sosta temporanea, vale a dire non superiore a 6 ore.
2. Sono vietati l'accesso di mezzi motorizzati, l'installazione di tende e l'accensione di fuochi.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 8 Attività ciclistica

1. L'attività ciclistica è consentita solo lungo le strade individuate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), comprese le strade vicinali di uso pubblico, lungo i percorsi pedonali ed escursionistici individuati dall'Ente gestore e riportati nella cartografia escursionistica.
2. Eventuali nuovi percorsi, ad eccezione di quelli di down-hill vietati in tutte le Aree Protette, dovranno essere approvati dall'Ente gestore, dando priorità a quelli già presenti e segnalati a fini escursionistici.
4. Le biciclette assistite da propulsore elettrico sono, ai fini del presente Regolamento di fruizione, equiparate alle biciclette non assistite e, anche ai sensi della specifica normativa regionale sull'attività fuoristrada, non possono essere considerate analoghe ed equivalenti agli altri mezzi meccanici motorizzati. Sono escluse da questa equiparazione le biciclette il cui motore elettrico eroga spinta anche quando i pedali non sono azionati.
5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 9 Attività di arrampicata

1. L'attività di arrampicata su roccia è permessa solo nelle aree individuate nella cartina allegata al presente Regolamento.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 10 Manifestazioni

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano al di fuori delle aree urbanizzate e della viabilità pubblica e le attività connesse al loro svolgimento sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore. Tutte le manifestazioni effettuate con mezzi motorizzate sono vietate in tutto il territorio delle Aree Protette. Sono considerate parte della manifestazioni anche i trasferimenti ad essi funzionali.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 11

##### Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi

1. È vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi e di indumenti nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma.
2. È vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 12

##### Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione.
2. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro delle Aree protette.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 13

##### Giochi di guerra

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate, sono fatte salve le rievocazioni storiche autorizzate dall'Ente gestore.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 14

##### Riprese fotografiche e video

1. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive sono permesse. Devono però essere previamente autorizzate dall'Ente gestore le riprese professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro che comportino un forte impatto sul territorio, perché effettuate con uno staff di più di due persone o con mezzi motorizzati, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione e in ogni caso le riprese con droni.
2. Il fototrappolaggio deve essere autorizzato dall'Ente gestore. L'utilizzo di qualsivoglia tipo di richiamo per la fauna, acustico, olfattivo o di altro genere è vietato.
3. Le riprese con trappole fotografiche o video sono regolamentate con apposito provvedimento dell'Ente gestore (Regolamento).
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 15

##### Disturbo della quiete e degli habitat naturali

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, è permesso solo all'interno o nei giardini delle abitazioni private, negli alpeggi, nei rifugi, nelle aree adibite a campeggio e negli esercizi pubblici e, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete

dell'ambiente naturale, alle persone e alla vita degli animali. È altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla immotivate e schiamazzi.

2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché quelli consentiti nel corso di manifestazioni autorizzate.

3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 16

##### Introduzione di cani e di altri animali domestici

1. È consentita l'introduzione di cani purché al guinzaglio e lungo la viabilità stradale ed escursionistica, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore. Sono esclusi da questa regola i cani utilizzati dai portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.

2. Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo non è consentito introdurre cani nei greti e negli specchi d'acqua dei torrenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali domestici ovvero di utilità.

4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 17

##### Pascolo di animali e attraversamento di mandrie

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo e nel rispetto delle norme contenute dagli strumenti di pianificazione e di gestione previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.

2. È fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

3. L'attraversamento di mandrie in transumanza è consentito, a esclusione delle aree o nei limiti individuati dal Piano naturalistico o dal Piano di gestione delle aree della Rete Natura 2000.

4. Le mandrie in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste dalle norme vigenti in materia, possono essere trasportate con mezzi motorizzati verso le zone di carico e scarico, previa comunicazione all'Ente gestore.

5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 18

##### Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco sono consentiti nel rispetto della normativa regionale di settore e nei limiti e quantità da questa stabiliti.

#### Art. 19

##### Asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 624, 625 n.7 e 635 c.p, e dagli articoli 10 ss., 160 ss. e 169 ss del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., l'asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici è vietata.

2. Salvo che il fatto che non costituisca reato, la violazione dei divieti del presente articolo comporta la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

#### Art. 20

##### Commercio ambulante

1. Il commercio ambulante è consentito nelle forme e con le modalità previste dalle norme regionali e comunali.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 21

##### Cartelli pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 663 c.p., dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., l'installazione e l'apposizione di cartelli e di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.
2. L'Ente gestore, d'intesa con i Comuni interessati, individua le aree in cui localizzare i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 22

##### Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".